

**DISPOSIZIONE ISTITUZIONE
DI DUE AREE DI VERDE PUBBLICO
DELLA MUNICIPALITÀ 9
RISERVATE AL BENESSERE DEI CANI**

Premesso che:

- ⌚ l'art. 2 comma 1 del Regolamento per la tutela degli Animali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25.7.2012, sancisce che «il Comune di Napoli riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse all'accudimento ed alla cura degli animali»;
- ⌚ l'art. 29 del suddetto Regolamento prevede la possibilità di creare e attrezzare nel territorio comunale «aree verdi di sgambamento e libera socializzazione degli animali»;

Considerato che con Disposizione Dirigenziale n. 7 del 9.7.2020 del Servizio Tutela della Salute e degli Animali sono stati adottati gli "Indirizzi operativi per la realizzazione di aree di verde pubblico riservate al benessere dei cani";

Visto che:

⌚ Nell'ambito del progetto regionale di Riqualficazione aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini storici – Linea 1. a "Recupero/riqualificazione dei parchi municipali della Città di Napoli". Lotto 4. SONO STATE RELIZZATE nel 2023 LE SEGUENTI area sgambamento CANI:

Un'area di circa 600 mq all'interno del Parco Costantino in dotata di giochi e beverino

Un'area di circa 280 mq all'interno del Parco Don Gallo dotata di giochi, con beverino all'esterno

⌚ con Deliberazione n. 1 del 16.1.2023, la Giunta della Municipalità 8:

-ha approvato il Disciplinare per la fruizione delle aree municipali di verde pubblico riservate al benessere de cani;

-ha demandato alla Direzione e al Servizio Gestione Attività Territoriali della Municipalità l'adozione –nel rispetto degli "Indirizzi operativi per la realizzazione di aree di verde pubblico riservate al benessere dei cani" sopra richiamati –di tutti i provvedimenti necessari per l'istituzione nel territorio municipale di aree riservate al benessere dei cani e per l'affidamento in gestione di tali aree, tramite procedure a evidenza pubblica, a gruppi di cittadini (formali o informali) appartenenti ai quartieri in cui le aree medesime sono situate;

Lettele note PG/2022/496358 del 28.6.2022 e PG/2022/881984 del 5.12.2022, con le quali il Presidente della Municipalità 8 ha chiesto al Direttore della medesima Municipalità di attuare tutte le procedure per la conversione del suddetto spazio a verde di Via Hugo Pratt in area riservata al benessere dei cani;

Valutato che sussistono le condizioni –così come individuate negli "Indirizzi operativi per la realizzazione di aree di verde pubblico riservate al benessere dei cani" innanzi citati–per poter ufficialmente trasformare lo spazio a verde *de quo* in area riservata al benessere dei cani;

Visti:

⌚ il Regolamento delle Municipalità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21.9.2005;

⌚ il Regolamento per la tutela degli Animali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25.7.2012;

⌚ gli "Indirizzi operativi per la realizzazione di aree di verde pubblico riservate al benessere dei cani"

approvato con Disposizione Dirigenziale n. 7 del 9.7.2020 del Servizio Tutela della Salute e degli Animali;

DISPONE

1. Istituire, nello spazio a verde situato in Via Hugo Pratt angolo Via Fratelli Cervi adiacenze Parco dei Ciliegi, nel quartiere Scampia, un'area riservata al benessere dei cani.
2. Denominare tale area "4 Zampe".
3. Riservarsi di adottare – nel rispetto degli "Indirizzi operativi per la realizzazione di aree di verde pubblico riservate al benessere dei cani" approvati con Disposizione Dirigenziale n. 7 del 9.7.2020 del Servizio Tutela della Salute e degli Animali – i provvedimenti necessari per l'affidamento in gestione dell'area *de quo*, tramite procedura a evidenza pubblica, a un gruppo di cittadini (formale o informale) appartenente al quartiere Scampia.

IL DIRETTORE

Dott. Giuseppe Imperatore

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e successive modifiche e integrazioni (CAD). Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 85/2005.

Art. 1 – Finalità

In linea con il Regolamento per la tutela degli Animali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25.7.2012, e con gli "Indirizzi operativi per la realizzazione di aree di verde pubblico riservate al benessere dei cani", adottati con Disposizione Dirigenziale n. 7 del 9.7.2020 del Servizio Tutela della Salute e degli Animali del Comune di Napoli, il presente Disciplinare detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione – a titolo gratuito e in condizioni di sicurezza per le persone, le cose e gli animali – delle aree della Municipalità 9 del Comune di Napoli riservate al benessere dei cani.

Art. 2 – Ambiti di applicazione

Le aree oggetto del presente Disciplinare vengono individuate di volta in volta dalla Municipalità 9 e possono essere affidate in gestione, come previsto dai suddetti Indirizzi operativi, tramite procedure a evidenza pubblica, a gruppi di cittadini (formali o informali) residenti prevalentemente nei quartieri in cui le aree medesime sono situate.

Art. 3 – Oneri e obblighi della Municipalità

La Municipalità 9 provvede periodicamente, o quando se ne ravvisino la necessità e l'urgenza, in proprio o mediante l'affidamento in gestione indicato all'art. 2, alla pulizia e allo sfalcio delle aree riservate al benessere dei cani e alla loro disinfestazione e disinfezione.

Art. 4 – Oneri, obblighi e divieti per i fruitori

- a) Le aree della Municipalità 9 riservate al benessere dei cani sono da considerarsi aree di servizio dedicate esclusivamente allo sgambamento e alla ricreazione dei cani. Pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso a tali aree è consentito esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani. I cani non possono entrare da soli.
- b) I minori di anni 16 possono avere accesso alle aree riservate al benessere dei cani solo se accompagnati da un adulto.
- c) I proprietari/conduuttori hanno l'obbligo:
 - di introdurre i cani al guinzaglio all'interno delle aree e di liberarli solo dopo aver verificato la sussistenza di tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità e soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza dei loro animali, dopo aver constatato che nelle aree non vi siano cani incompatibili;
 - di recare con sé la museruola da applicare al cane in caso di rischi per l'incolumità di persone e/o animali o su richiesta delle autorità competenti;
 - in entrata e in uscita, di richiudere tempestivamente i cancelli onde evitare l'accidentale fuoriuscita di altri cani.
- d) L'accesso contemporaneo a un'area è consentito a un numero massimo di cani da definire in relazione alle caratteristiche e alla superficie dell'area medesima.

e) Nel caso in cui altri cani stiano aspettando di accedere, il tempo massimo di permanenza in un'area è di 20 minuti.

f) I proprietari/conduuttori:

- possono lasciare liberi i propri cani nelle aree purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e dopo aver verificato che ciò non comporti danno e/o disturbo agli altri utenti e ai cani presenti;
- devono costantemente vigilare sui rispettivi cani in modo da intervenire in qualsiasi momento in caso di comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, a persone o a cose.

g) Nelle aree riservate al benessere dei cani è vietato:

- l'accesso ai cani che non siano iscritti all'Anagrafe Canina;
- l'accesso ai cani che non siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalla normativa vigente o che non siano stati trattati contro i parassiti sia interni che esterni;
- l'accesso ai cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o abbiano comunque mostrato comportamenti aggressivi/pericolosi;
- l'accesso ai cani femmina nei periodi riproduttivi (calore);
- l'accesso ai cani affetti da patologie;
- somministrare cibo ai cani;
- introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
- introdurre strutture o arredi diversi da quelli già presenti;
- adoperare oggetti finalizzati a far giocare i cani (ad esempio palle da riporto, frisbee e simili) nel caso in cui possano creare eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare;
- adottare comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica;
- svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia);
- introdurre (fatta eccezione per i mezzi di soccorso, per le vetture delle Forze dell'Ordine e per i mezzi preposti alla manutenzione) qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 del Codice della Strada, nonché biciclette, acceleratori d'andatura, pattini e similari.

9) I proprietari/conduuttori sono tenuti a impedire che i loro cani scavino buche o danneggino la vegetazione e le recinzioni delle aree. Se ciò dovesse accadere, devono provvedere senza indugio a ripristinare lo stato dei luoghi.

10) A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro delle aree, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori di:

- essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni canine;
- raccogliere le eventuali deiezioni dei loro cani e provvedere a depositarle negli appositi contenitori, al di fuori dell'area sgambamento.

11) Il proprietario/conduuttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente degli eventuali danni o delle lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

12) I fruitori delle aree riservate al benessere dei cani sono tenuti:

- a rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente Disciplinare;
- a dare immediata comunicazione agli uffici della Municipalità 9 e alle Autorità competenti di eventuali manomissioni, guasti, pericoli o situazioni anomale.

Art. 5 - Apertura delle aree

Le aree della Municipalità 9 riservate al benessere dei cani sono aperte tutti i giorni, in funzione dell'orario di apertura dei parchi municipali se si trovano all'interno di parchi o, dalle 7.00 alle 22.00, nel caso si trovino in aree pubbliche aperte.

Art. 6 – Disposizioni finali

In caso di violazioni accertate alle disposizioni del presente Disciplinare, il proprietario/conduuttore potrà essere diffidato ad accedere con il proprio cane alle aree della Municipalità 9 riservate al benessere dei cani.

Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare, si fa rinvio alla normativa statale, regionale e comunale vigente in materia.



Municipalità 9
Consigliere Palmese Salvatore

Al Direttore della IX Municipalità
Dott.ssa Agliata

Presidente
Avv. Andrea Saggiomo

**OGGETTO: PARERE I COMMISSIONE PG 2023/399505 “ DISCIPLINARE PER LA
FRUIZIONE DELLE AREE DI VERDE PUBBLICO DELLA MUNICIPALITÀ 9 RISERVATE AL
BENESSERE DEI CANI”**

Preso atto , richiesta parere PG 2023/399505, avente ad oggetto il disciplinare predisposto per l'attivazione dell'area sgambamento cani realizzata presso il parco Costantino. La scrivente Commissione esprime parere favorevole .


Napoli 24/05/2023

La I Commissione

Al Diritore della Municipalità
Al Presidente della Municipalità
Al Consiglio della Municipalità

Oggetto = Espressione Patente Disciplinate
Funzione aree verde pubblico della
Municipalità Univariate di lavorare del
com.

Da IV Commissione Giuridica, in data 24/05/23
sull'argomento in oggetto, dopo attento
studio ed approfondimento esprime
patente favorevole al disciplinare
previsto dagli uffici della Direzione
della Municipalità / PG 399505 del 12/05/23

Il Presidente


Adi, 24/05/23

PG/2023/433227 del 24-5-2023